

Circolare n. 04_2020 del 19.03.2020

**DECRETO "CURA ITALIA"
PROROGA SCADENZE**

**CON.
FARM.
STUDIO**

Elaborazione Dati Contabili Farmacie

CON. FARM. Studio S.r.l.

Roma, Via Toscana 1 - Tel. 06/42016770 - Fax 06/42016666
Prato, Via Pugliesi 30 - Pescara, c/o Dima Service, Via Monte Corvo 13
Tel. 328 1029930 Fax 085 2927004

www.confarmstudio.it

Gentili dottori,

con il presente documento desideriamo informarvi dei principali contenuti di carattere fiscale contenuti nel cosiddetto "Decreto Cura Italia", DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Urge sottolineare la complessità del provvedimento, già oggetto di critiche per alcuni passaggi lacunosi o poco chiari. Con successiva circolare illustreremo invece le misure di sostegno previste per le imprese ed i lavoratori autonomi.

PROROGA SCADENZE PER TUTTI

Un primo rinvio di carattere generale (di soli 4 giorni e ufficializzato il giorno dopo la scadenza) prevede **lo slittamento al 20 marzo dei versamenti in scadenza il giorno 16** e la sospensione degli adempimenti tributari (es. invio telematico dichiarazione Iva) scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio.

ATTENZIONE: sia per questa casistica che per quelle successive, secondo la circolare INPS 37/20, tale proroga non opererebbe per i contributi previdenziali (solo quelli a carico del lavoratore).

PROROGA SCADENZE PER SOGGETTI CON RICAVI INFERIORI A 2 MILIONI EURO

Una seconda proroga, consistente nella sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per **ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati (escluse le ritenute di lavoro autonomo)**, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL **in scadenza fino al 31 marzo**, è stata attivata solo per gli esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi o in un'unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

ATTENZIONE: Questa sospensione vale solo per i versamenti in scadenza a marzo. Nulla è stato ancora stabilito per le scadenze di aprile.

PROROGA SCADENZE PER ALCUNE CATEGORIE

Solo per una serie di soggetti (ritenuti maggiormente danneggiati ed espressamente elencati nel decreto) viene accordata la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 Aprile. I versamenti sospesi dovranno essere recuperati dal 31 maggio in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre. A titolo esemplificativo indichiamo alcuni di questi soggetti: le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco; gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, ecc.

ALTRE SCADENZE FISCALI SOSPENSE

Vengono prorogate al 31 maggio le seguenti scadenze:

- versamento della rata, con scadenza prevista per il 28 febbraio scorso, della "definizione agevolata" dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. Rottamazione TER);
- pagamento della rata, prevista per il prossimo 31 marzo, del c.d. "saldo e stralcio" dei carichi esattoriali;
- Colf e badanti - I contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria del personale domestico, colf e badanti slittano al 31.05.2020.

Invece, relativamente ai carichi (sia tributari che non) affidati all'agente della riscossione, **si segnala la sospensione di tutti i versamenti scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio prossimo**. La disposizione riguarda non solo le cartelle di pagamento ma anche gli avvisi di accertamento esecutivi (D.L. 78/2010), gli avvisi di addebito INPS, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, le ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali (R.D. 639/1910) e agli atti esecutivi dei Comuni (art. 1 co. 792 Legge di bilancio 2020). **I pagamenti**

Circolare n. 04_2020 del 19.03.2020

**DECRETO "CURA ITALIA"
PROROGA SCADENZE**

**CON.
FARM.
STUDIO**
s.r.l.

Elaborazione Dati Contabili Farmacie

CON. FARM. Studio S.r.l.

Roma, Via Toscana 1 - Tel. 06/42016770 - Fax 06/42016666
Prato, Via Pugliesi 30 - Pescara, c/o Dima Service, Via Monte Corvo 13

Tel. 328 1029930 Fax 085 2927004

www.confarmstudio.it

sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione).

Fino al 31 maggio 2020, vi sarà la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

SCADENZE NON PROROGATE

Nel testo del decreto non hanno trovato spazio le seguenti casistiche, le cui scadenze quindi possono ritenersi non prorogate. Tra queste elenchiamo:

- **avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate e relativi piani di rateizzo già in corso;**
- avvisi di liquidazione controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/73;
- avvisi di liquidazione controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. 600/73;
- somme dovute a seguito della prestata acquiescenza all'avviso di accertamento (con definizione agevolata delle sanzioni ad un terzo) di cui all'art. 15 co. 1 D. lgs. n. 218/1997;
- somme dovute per effetto dell'accordo raggiunto in sede accertamento con adesione degli atti impositivi di cui all'art. 8 del D. lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- somme dovute per effetto dell'accettazione della proposta di mediazione ex art. 17-bis del D. Lgs. 546/92;
- somme dovute per effetto dell'accordo raggiunto in sede di conciliazione giudiziale ex art. art. 48-ter del D. Lgs. 546/92.

Distinti Saluti